

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli.

Pag. 587

CONCORSI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara Pag. 587

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli Pag. 588

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli Pag. 588

Ministero della pubblica istruzione: Proroga del termine per la presentazione delle pubblicazioni da parte dei candidati agli esami per l'abilitazione alla libera docenza, ed integrazione di tasse Pag. 588

LEGGI E DECRETI

LEGGI COSTITUZIONALE 9 febbraio 1948, n. 1.

Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte Costituzionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga la seguente legge costituzionale approvata dall'Assemblea Costituente il 31 gennaio 1948:

Art. 1.

La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione.

Art. 2.

Quando una Regione ritenga che una legge od atto avente forza di legge della Repubblica invada la sfera della competenza ad essa assegnata dalla Costituzione, può, con deliberazione della Giunta regionale, promuovere l'azione di legittimità costituzionale davanti alla Corte, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente forza di legge.

Una legge d'una Regione può essere impugnata per illegittimità costituzionale, oltre che nei casi e con le forme del precedente articolo e dell'art. 127 della Costituzione, anche da un'altra Regione, che ritenga lesa da tale legge la propria competenza. L'azione è proposta su deliberazione della Giunta regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge.

Art. 3.

La Corte costituzionale è la sola competente a giudicare della validità dei titoli dei membri della Corte stessa.

I giudici della Corte costituzionale non possono essere rimossi, né sospesi dal loro ufficio se non con decisione della Corte, per sopravvenuta incapacità fisica o civile o per gravi mancanze nell'esercizio delle loro funzioni.

Finché durano in carica, i giudici della Corte costituzionale godono della Immunità accordata nel secondo comma dell'art. 68 della Costituzione ai membri delle due Camere. L'autorizzazione ivi prevista è data dalla Corte costituzionale.

Art. 4.

La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1948

DE NICOLA

De GASPERI — EINAUDI — SARAGAT — PACCIARDI
— TOGGI — SFURZA — SCUDERA — CRASSI —
PELLA — DEL VECCHIO — FACCHINETTI —
GAMBELLA — TUPINI — SEGGI — CORBELLINI
— D'ARAGONA — TREMELLONI — FANFANI —
MERZAGORA — CAPPÀ

Fisio, G. Guardastigli: CRASSI